DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 28 dicembre 1972

che modifica la direttiva del Consiglio del 26 giugno 1964 relativa agli scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina, in seguito all'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità

(72/445/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato relativo all'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità economica europea ed alla Comunità europea dell'energia atomica [1], firmato il 22 gennaio 1972, in particolare l'articolo 153 dell'atto ad esso allegato,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, in virtù dell'articolo 30 dell'atto, la direttiva del Consiglio del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina [2], modificata per ultimo dalla direttiva del Consiglio del 7 febbraio 1972 [3], deve essere modificata conformemente agli orientamenti definiti nell'allegato II dell'atto medesimo; che occorre pertanto completare sia gli allegati B e C di tale direttiva, elencando gli Istituti statali incaricati del controllo ufficiale delle tubercoline nei nuovi Stati membri, sia l'allegato F, indicando la qualifica ufficiale della persona abilitata in ciascuno dei nuovi Stati membri a firmare il certificato sanitario,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Il punto 8 dell'allegato B della direttiva del Consiglio del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina, è completato come segue:

« g) Danimarca:
Statens Veterinære Serumlaboratorium, København V.

h) Irlanda:
The Central Veterinary Laboratory, Weybridge, Surrey, England.

i) Regno Unito:
The Central Veterinary Laboratory, Weybridge, Surrey, England. »

Articolo 2

Il punto 9 dell'allegato C della direttiva succitata è completato come segue:

« g) Danimarca:
Statens Veterinære Serumlaboratorium, København V.

h) Irlanda:
The Central Veterinary Laboratory, Weybridge, Surrey, England.

i) Regno Unito:
— Gran Bretagna:
The Central Veterinary Laboratory, Weybridge, Surrey, England;
— Irlanda del Nord:
The Veterinary Research Laboratory, Stormont, Belfast. »

Articolo 3

Nell'allegato F della stessa direttiva, le note in calce nn. 4, 5, 4 e 5, riferentisi ai certificati sanitari rispettivamente dei modelli I, II, III e IV, sono completate come segue:

« in Danimarca "Autoriseret Dyrlæge";
in Irlanda "Veterinary Inspector";
nel Regno Unito "Veterinary Inspector". »

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 28 dicembre 1972.

Per il Consiglio
Il Presidente
T. WESTERTERP

[1] GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 5.
[2] GU n. 121 del 19.7.1964, pag. 1977/64.
[3] GU n. L 38 del 12.2.1972, pag. 95.